

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007 **Delibera C.C. n. 3 del 28/02/2007**

1. Aliquota ridotta 6,00 per mille per:
 - a) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi (proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti reali di godimento) e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) unità abitative di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili che risiedono in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate;
 - c) alloggi regolarmente assegnati, dall'ACER, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
 - d) unità abitative possedute da cittadini italiani residenti all'estero, purché non locate;
 - e) unità abitative concesse un uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano quale abitazione principale;
 - f) unità abitative possedute da soggetti obbligati a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, purché utilizzate, quali abitazioni principali, dai familiari del possessore;
 - g) unità immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale (o dell'abitazione alla medesima equiparata), anche se dotate di rendita catastale autonoma, ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell'abitazione asservita, ovvero ad una distanza non superiore a 1000 metri. L'aliquota ridotta può essere applicata limitatamente a una unità immobiliare per ogni tipologia di pertinenza.
2. Aliquota maggiorata 7,00 per mille per:
 - a) unità immobiliari ad uso abitazione (Categ. Catastale A esclusi A10) non adibite ad abitazione principale dei soggetti di cui al precedente punto 1);
3. Aliquota ordinaria 6,50 per mille per:
 - a) ogni altro immobile diverso dalle abitazioni per il quale non si rendono applicabili le altre aliquote, incluse le aree fabbricabili (*) e la Categ. Catastale A10;
4. Aliquota del 4,00 per mille per:
 - a) unità immobiliari diverse dalle abitazioni acquistate, edificate o locate per realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, per un periodo comunque non superiore a tre anni;
 - b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero in quanto interessati da movimenti franosi.
 - c) Fabbricati ex rurali oggetto di ristrutturazione per un periodo comunque non superiore a tre anni;
 - d) Nuova costruzione di edifici ad uso abitazione e rispettive pertinenze, purché trattasi di prima casa e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
 - e) Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze posseduti da soggetti con famiglia composta da tre o più figli a carico ai fini fiscali, con indicatore assoluto ISEE., riferito all'anno precedente, non superiore ad Euro 20.000,00. I soggetti interessati dovranno presentare autocertificazione entro il 31 luglio di ogni anno, allegando copia della certificazione ISEE riferita all'anno precedente.

DETRAZIONI:

- Misura unica della detrazione Euro 129,11: Si applica per tutti i casi previsti ad aliquota ridotta (6,00 per mille) e per aliquota 4 per mille punto e); La parte di detrazione non assorbita dall'imposta sull'abitazione principale o equiparata, può essere scomputata dall'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze alla medesima collegate. Per l'abitazione ceduta in uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado la detrazione spetta in parti uguali ai soli soggetti passivi che sono in rapporto di parentela o affinità entro il suddetto grado con l'utilizzatore (non soggetto passivo) in via principale dell'abitazione. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo indipendentemente dalla quota di possesso (così come previsto per legge in via generale) mentre gli altri contitolari beneficeranno unicamente dell'aliquota ridotta, sempre che risultino parenti o affini entro il 2° grado dell'utilizzatore.

(*) Con delibera di G.C. n. 149 del 3/11/2005 sono stati definiti i valori venali di riferimento per le aree fabbricabili. Con atto G.C. n. 20 del 27/02/2007 è stata prevista, per l'anno 2007, una rivalutazione del 2,00% rispetto ai valori già applicati per l'anno 2006. La dichiarazione ICI deve essere presentata all'Uff. Tributi del Comune entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006.

Concessionario CO.RI.T. Riscossioni Locali S.p.A. c.c.p. n. 500470